



COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 17 - del 22-03-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2023

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventitre, il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 18:05, nella sala consiliare, in seduta Ordinaria Pubblica, in Prima convocazione.

=====

Prospetto delle presenze

Cognome Nome	Carica	Presente/Assente
BENNATI GIANNI	SINDACO	P
CHELI ALESSANDRA	VICE SINDACO	P
LIBERATORI AMULIO	CONSIGLIERE	P
DEL PASQUA PAOLA	CONSIGLIERE	P
BASAGNI DAVIDE	CONSIGLIERE	P
DONATI SONIA	CONSIGLIERE	P
ROGGIOLANI PATRIZIA	CONSIGLIERE	P
PASCUCCI GIULIANO	CONSIGLIERE	P
CASINI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	P
MARZULLO ANTONIO	CONSIGLIERE	P
RAMPINI ERICA	CONSIGLIERE	P
VALDAMBRINI CLAUDIO	CONSIGLIERE	P
AREZZINI SARA	CONSIGLIERE	P

IL PRESIDENTE:	BENNATI GIANNI
SEGRETARIO GENERALE:	MACCHIARELLI CINZIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno disciplinato nuovamente l'imposta municipale propria (IMU);

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 755, in forza del quale, a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28

dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

- il comma 756, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- il comma 757, in forza del quale, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

ATTESO CHE, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO CHE la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO CHE, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

CONSIDERATO CHE la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

PRESO ATTO che l'articolo 1, comma 837 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 così testualmente dispone: *«All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 756, concernente l'individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo »; b) al comma 767, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 ».*

RILEVATO che:

- il decreto di cui al comma 756 art. 1 L. 160/2019 non è ancora stato emanato e pertanto, ad oggi, i Comuni hanno ancora la possibilità di diversificare le aliquote liberamente;

- a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote, in assenza di una delibera correttamente approvata e tempestivamente pubblicata, si applicheranno le aliquote di base fissate dalla normativa nazionale (articolo 1, commi da 748 a 755, legge 160/2019), non più quelle in vigore nell'anno precedente;

RICHIAMATA altresì la legge 197/2022 laddove prevede, all'art. 1, comma 81, quanto segue: *“All'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: «g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione»”* e all'art. 82 *“Per ristorare i comuni per le minori entrate derivanti dall'attuazione della lettera g-bis) del comma 759 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, introdotta dal comma 81 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Le modalità di accesso alle erogazioni del fondo sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali”*;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 29/06/2020;

VISTA la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 12/03/2022 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2022 le suddette aliquote e le detrazioni IMU:

- *ABITAZIONI PRINCIPALI A1-A8 E A9 E RELATIVE PERTINENZE (C2- C6-C7): ALIQUOTA 0,58% con DETRAZIONE di € 200,00, fino a concorrenza del suo ammontare*
- *IMMOBILI ABITATIVI E RELATIVE PERTINENZE (C2-C6-C7): ALIQUOTA 1,06%*
- *IMMOBILI ABITATIVI LOCATI A CANONE CONCORDATO (L. 431/98 E L.28/12/15 N.208): ALIQUOTA 0,80% (già applicata riduzione di legge)*
- *ABITAZIONI DATE IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA DI 1° GRADO A CONDIZIONE CHE VI ABBIANO FISSATO LA RESIDENZA E LA DIMORA ABITUALE, ESCLUSO A1-A8 –A9: ALIQUOTA 0,86%*
- *ABITAZIONI DATE IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA DI 1° GRADO A CONDIZIONE CHE VI ABBIANO FISSATO LA RESIDENZA E LA DIMORA ABITUALE CON I REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE IN MATERIA ESCLUSO A1- A8 –A9: ALIQUOTA 0,86% CON RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE*
- *FABBRICATI ACCATASTATI IN CATEGORIA C1-C3-C4: ALIQUOTA 0,91%*

- *IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CAT. D, ECCETTO D5: ALIQUOTA 0,96%*
- *FABBRICATI ACCATASTATI NELLA CATEGORIA D5: ALIQUOTA 1,06%*
- *AREE FABBRICABILI: ALIQUOTA 0,96%;*
- *FABBRICATI ACCATASTATI NELLA CATEGORIA A10: ALIQUOTA 1,06%*
- *TERRENI AGRICOLI: ESENTI*
- *TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI: ALIQUOTA 0,91%*
- *FABBRICATI RURALI A USO STRUMENTALE (ex art. 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, iscritti nella categoria catastale D10 o comunque esponenti l'espressa notazione di ruralità negli atti catastali) ; ALIQUOTA 0,1%;*

VISTO che con la predetta deliberazione n. 6/2022 veniva previsto di subordinare alla presentazione, a pena di decadenza, della dichiarazione IMU, l'applicazione delle aliquote agevolate per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado con contratto registrato e non registrato;

VALUTATO di confermare l'applicazione delle aliquote agevolate subordinatamente alla presentazione, a pena di decadenza, della dichiarazione IMU, per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado con contratto registrato e non registrato;

RICORDATO CHE i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita sono esenti dall'IMU a decorrere dall'anno d'imposta 2022 per espressa previsione normativa (art. 1, comma 751 L. 160/2019);

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

PRESO ATTO:

- del Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2022 recante il differimento al 30/04/2023 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 degli enti locali;
- della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 – 2025” (GU n. 303 del 29 dicembre 2022) che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali, al 30 aprile 2023.

PRESO ATTO altresì che la proposta è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 07.03.2023;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, firmati digitalmente ed allegati al presente provvedimento;

ACQUISITO il parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, depositato agli atti del Servizio Finanziario;

VISTO l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

VISTO lo Statuto Comunale;

UDITI gli interventi dei Consiglieri comunali, separatamente verbalizzati;

CON VOTI:

- favorevoli 9 (Sindaco e Consiglieri: Cheli, Liberatori, Del Pasqua, Basagni, Donati, Roggiolani, Pascucci e Casini);
- contrari 4 (Consiglieri Marzullo, Rampini, Valdambri e Arezzini);
- astenuti 0;

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2. Di approvare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2023, come segue:

- *ABITAZIONI PRINCIPALI A1-A8 E A9 E RELATIVE PERTINENZE (C2- C6-C7): ALIQUOTA 0,58% con DETRAZIONE di € 200,00, fino a concorrenza del suo ammontare;*
- *IMMOBILI ABITATIVI E RELATIVE PERTINENZE NELLA MISURA MASSIMA DI UN'UNITA' PERTINENZIALE PER CIASCUNA DELLE CATEGORIE CATASTALI C/2, C/6, C/7: ALIQUOTA 1,06%;*
- *IMMOBILI ABITATIVI LOCATI A CANONE CONCORDATO (L. 431/98 E L.28/12/15 N.208): ALIQUOTA 1,06%;*
- *ABITAZIONI DATE IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA DI 1° GRADO A CONDIZIONE CHE VI ABBIANO FISSATO LA RESIDENZA E LA DIMORA ABITUALE, ESCLUSO A1-A8 –A9: ALIQUOTA 0,86%;*
- *ABITAZIONI DATE IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA DI 1° GRADO A CONDIZIONE CHE VI ABBIANO FISSATO LA RESIDENZA E LA DIMORA ABITUALE CON I REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE IN MATERIA ESCLUSO A1- A8 –A9: ALIQUOTA 0,86% CON RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE;*

- *FABBRICATI ACCATASTATI IN CATEGORIA C1-C3-C4: ALIQUOTA 0,91%;*
- *IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CAT. D, ECCETTO D5: ALIQUOTA 0,96%;*
- *FABBRICATI ACCATASTATI NELLA CATEGORIA D5: ALIQUOTA 1,06%;*
- *AREE FABBRICABILI: ALIQUOTA 1,06%;*
- *FABBRICATI ACCATASTATI NELLA CATEGORIA A10: ALIQUOTA 1,06%*
- *TERRENI AGRICOLI: ESENTI*
- *TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI: A L I Q U O T A 0,91%*
- *FABBRICATI RURALI A USO STRUMENTALE (ex art. 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, iscritti nella categoria catastale D10 o comunque esponenti l'espressa notazione di ruralità negli atti catastali) ; ALIQUOTA 0,1%.*

3. Di subordinare alla presentazione, a pena di decadenza, della dichiarazione IMU, l'applicazione delle aliquote agevolate per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado con contratto registrato e non registrato.

4. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023.

5. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Con separata votazione:

- favorevoli 9 (Sindaco e Consiglieri: Cheli, Liberatori, Del Pasqua, Basagni, Donati, Roggiolani, Pascucci e Casini);
- contrari 4 (Consiglieri Marzullo, Rampini, Valdambri e Arezzini);
- astenuti 0;

la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di provvedere alla sua approvazione entro il termine di legge.

(10/GM/ac)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

BENNATI GIANNI

SEGRETARIO GENERALE

MACCHIARELLI CINZIA